



COMUNE DI MILETO

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N. 49 DATA 11/06/2020

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DIFFICOLTA' ECONOMICA DA COVID - 19 - DIFFERIMENTO SCADENZA DELL'ACCONTO IMU 2020

L'anno duemilaventi il giorno 11 del mese di giugno alle ore 17,15, in Mileto e nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale, con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	QUALIFICA	PRESENTE	ASSENTE
Giordano Salvatore Fortunato	Sindaco	X	
Pontoriero Domenico	Assessore- Vice Sindaco	X	
Dimasi Fortunata	Assessore	X	
Gangemi Rosa Alba	Assessore	X	
Zoccoli Fortunato Rosario	Assessore	X	

Partecipa alla seduta il Segretario generale **Dott.ssa Marina Petrolo**

Il Sindaco - Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Sindaco

VISTI :

- il D. L. 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19”;
- il D. L. 17 marzo 2020 n. 18, con il quale sono state adottate diverse disposizioni volte a contrastare detta emergenza, tra le quali rilevano quelle in materia di atti e procedimenti amministrativi che hanno previsto il differimento di alcune scadenze in ambito fiscale;
- il D. L. 34 del 19 maggio 2020 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid - 19”

VERIFICATO che il richiamato Decreto legge n. 18/2020, agli articoli 67 e 68, dispone la sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori dall'8 marzo al 31 maggio 2020, nonché la sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione, ivi compresi gli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

ATTESO che l'attuale scenario di emergenza sanitaria ha comportato la sospensione di ogni attività economica ad eccezione di quelle considerate come indifferibili e, contestualmente, ha posto il divieto ad ogni cittadino di uscire dalla casa di residenza, se non per comprovati motivi di salute o di lavoro, oltre che per lo stretto necessario per l'approvvigionamento di generi alimentari per la propria sussistenza e per il proprio nucleo familiare;

RITENUTO opportuno, per quanto evidenziato, di dover sostenere i cittadini del territorio comunale nonché l'economia locale, adottando strumenti di sollievo nel contesto economico sanitario sopra descritto;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 1, comma 762, della legge n. 160 del 2019, dispone che «*in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre*»;
- il citato comma 762 dispone altresì che «*in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote*» deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «*stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari*»;
- l'art. 1, comma 775, della legge n. 160 del 2019, dispone che «*Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale*»;
- l'art. 52, del d.lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime, prevedendo altresì che «*per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*»;

- l'art. 107, comma 2, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del d.l. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria, di cui al punto seguente:
- l'art. 53, comma 16, della legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «*per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione*» e che «*i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento*».

RITENUTO CHE:

- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, prevedendo la possibilità di corrispondere la prima rata dell'IMU relativa al 2020 entro il 30 settembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi a pena di decadenza entro il 31 ottobre 2020, su modello predisposto dal Comune;

RITENUTO, pertanto, di non differire il termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020 e di prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi per i contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche a causa della pandemia COVID-19 e che effettuano il versamento della rata di acconto IMU entro il 30 settembre 2020

RICHIAMATA la Risoluzione n. 5 dell'8/06/2020, con la quale il MEF ha chiarito che : *“per quanto concerne poi le modalità con cui tale facoltà(di proroga) può essere esercitata, si precisa che il potere di differimento dei termini di versamento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale. In merito però devono essere fatte alcune precisazioni dal momento che è stato chiesto se la facoltà in esame possa essere esercitata anche dalla Giunta Comunale. Al riguardo, occorre evidenziare che si ritiene percorribile la possibilità di procedere in tal senso mediante il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale. Tale impostazione del resto è ammessa pacificamente dalla giurisprudenza. Il Consiglio di Stato, infatti, nelle sentenze n. 4435 e 4436 del 2018 ha considerato valida la delibera di giunta che approva le aliquote sui tributi purché ratificata, anche tardivamente, dal Consiglio Comunale”;*

RICONOSCIUTI, quindi, i requisiti d'urgenza del provvedimento da adottare, stante le necessità di procedere con rapidità a differire i termini di pagamento dei tributi locali di competenza del Comune;

DATO ATTO che la norma statale non ha finora differito i termini di pagamento dell'IMU e che sulla quota a favore dello Stato, dovuta per i fabbricati di categoria “D” il Comune non ha la facoltà di concedere deroghe;

CONSIDERATO che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, come disposto dall'art. 1, comma 753 della L. 160/2019, l'aliquota di base è pari allo 0,86%, di cui la quota pari allo 0,76% è riservata allo Stato;

DATO ATTO che non occorre apportare modifiche al bilancio di previsione comunale, trattandosi di un mero differimento del versamento in acconto che avverrà comunque entro l'anno 2020;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei conti (All A) ;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49, comma, 1 e 147 bis, comma 1 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi in forma palese,

DELIBERA

- 1) **Di non differire** la scadenza dell'acconto IMU 2020, da effettuarsi entro il 16 giugno 2020;
- 2) di disporre la non applicazione di sanzioni ed interessi nel caso di versamento dell'acconto IMU 2020 entro il 30 settembre 2020, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche, da attestarsi entro il 31 ottobre 2020, a pena di decadenza dal beneficio, su modello predisposto dal Comune;
- 3) **Di dare atto** che rimane invariata al 16 giugno 2020 la scadenza per la quota IMU a favore dello Stato (fabbricati Cat. D) salvo differimento del termine con norma statale;
- 4) **Di dare atto** che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, legge n. 388 del 2000, il 1° gennaio 2020;
- 5) **Di dare atto** che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2020, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;
- 6) **Di sottoporre**, la presente deliberazione a ratifica da parte dell'organo consiliare nel primo Consiglio Comunale utile;
- 7) **Con separata** votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, co. 4, del citato D.Lgs n. 267/00

COMUNE DI MILETO

Provincia di Vibo Valentia

Proposta di deliberazione del la Giunta Comunale

Oggetto: MISURE DI CONTENIMENTO DIFFICOLTA' ECONOMICA DA COVID - 19 - DIFFERIMENTO SCADENZA DELL'ACCONTO IMU 2020

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA E CONTROLLO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Sulla proposta si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

Si attesta, altresì, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000.

Mileto, 11/06/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
F.to **Dr.ssa Mariacristina Natale**

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE : Favorevole

Si attesta la regolarità contabile di cui sopra, parere espresso ai sensi dell'art. 49 – primo comma del D.Lgs. 267/2000

Mileto, 11/06/2020

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA E TRIBUTARIA
F.to **Dr.ssa Mariacristina Natale**

Del che il presente verbale che, letto e confermato , viene sottoscritto come segue

IL SINDACO

F.to Avv. Salvatore Fortunato Giordano

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dr.ssa Marina Petrolo

Il sottoscritto Segretario Generale

ATTESTA

che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 11/06/2020 perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. 18.8.2000, n.267) (ovvero perché sono decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134 - comma 3 - D.Lgs. 18.8.2000, n. 267).

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to dr.ssa Marina Petrolo

E' copia conforme all'originale e serve per uso amministrativo.

Mileto, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa Marina Petrolo